



24960/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Maria Cosentino	Presidente	Ud. Camera di Cons.
1. Dott. Renato Bernabai	Consigliere	del 14/06/07
2. " Pietro Zappia	Consigliere	SENTENZA
3. " Annamaria Ambrosio	Consigliere	N. 968/07
4. " Michele Renzo	Cons. Relatore	R.G.N. 16674/07

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da ~~C. G.~~ nato il ~~...~~;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele Renzo;

Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. dott. Mario Iannelli, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

La Corte osserva:

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~C. G.~~ è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dopo essere stato arrestato in flagranza di rapina aggravata, perché commessa in concorso con altri e con l'uso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso; contro l'ordinanza custodiale proponeva riesame, chiedendo la sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti



domiciliari, ai sensi del disposto di cui all'art. 89 T.U. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Catania, con provvedimento in data 24 febbraio 2007, rigettava l'istanza, osservando che sebbene essa fosse ben documentata sia quanto allo stato di tossicodipendenza del soggetto, sia quanto al programma terapeutico da seguire presso il SERT, sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da impedire la concessione degli arresti domiciliari a fini terapeutici.

Contro tale provvedimento ricorre il ~~C. d. P.~~ a questa Suprema Corte, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 89 co. 2 T.U. 309/90.

Secondo il ricorrente tale norma non consentirebbe di ancorare - così come ha fatto l'ordinanza impugnata - le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza esclusivamente ai precedenti penali del soggetto e alla gravità del fatto commesso. Al contrario, per ritenere l'esistenza dell'impedimento alla revoca della misura sarebbe occorso un qualche elemento più significativo, quale ad esempio l'inserzione dell'indagato in un'organizzazione criminale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La tesi propugnata dal ricorrente vorrebbe riservare all'ipotesi di cui all'art. 89 T.U.L.St. un regime differenziato, nel quale la selezione degli elementi di verifica delle esigenze cautelari dovrebbe sostanzialmente escludere i dati desumibili dai precedenti penali e dalle modalità del fatto, neutralizzandoli completamente se non accompagnati da ulteriori e non meglio specificate circostanze significative della pericolosità.

Tale interpretazione è completamente priva di spunti letterali nel tessuto normativo di riferimento, e appare del tutto inconciliabile con la fondamentale disposizione di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., nella



quale le modalità del fatto e i precedenti penali vengono assunti come dati privilegiati nell'operazione di apprezzamento dell'esigenza cautelare afferente al pericolo di reiterazione criminosa. Né vale obiettare, come sembra fare il ricorrente, che l'art. 89 T.U.L.St. s'incentra sul dato dell'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, i cui sintomi dovrebbero essere diversi o maggiori da quelli che segnalano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. In realtà, l'eccezionale rilevanza di cui all'art. 89 T.U.L.St. non designa esigenze cautelari diverse da quelle ordinariamente considerate, ma le differenzia attraverso il dato quantitativo, sicché non possono immaginarsi metodi di valutazione delle esigenze cautelari che siano alternativi a quelli ordinari, fissati nell'art. 274 c.p.p..

Il ricorrente invoca la massima di Cass. Sez. 6, sent. n. 294 dep. il 4 maggio 1999, secondo cui *In tema di misure cautelari personali a carico di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata, ai fini della revoca della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 89, secondo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l'acquisto di droga destinata al consumo personale. (La Corte, nel motivare la decisione, ha precisato che i precedenti penali del tossicodipendente, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sé sintomatici della richiesta "eccezionale rilevanza" delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della medesima, intendendosi tale eccezionalità nel senso di una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare*



compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità), il cui significato si limita tuttavia a segnalare la necessità di una puntuale ed esplicita verifica circa la capacità dei precedenti penali e delle modalità del fatto di integrare le esigenze di eccezionale rilevanza. Tale riscontro è stato diffusamente compiuto dal provvedimento impugnato, con esito positivo congruamente motivato attraverso il richiamo delle sette condanne definitive per rapina aggravata, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e della recente condanna per evasione, e perciò esente da censure in questa sede di legittimità.

La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l'inammissibilità, alla quale segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di € 1.000,00 alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..

Roma, 14 giugno 2007

Il Consigliere estensore

(M. Renzo)

Il Presidente

(G.M. Cosentino)

